

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso

Che in data 11/03/2024 l'ASD Bocciofila Catanzarese, nella persona del suo presidente Sig. Antonio Perricelli, presentava a questo ufficio ricorso ex art.18 regolamento di Giustizia e Disciplina avverso l'annullamento dell'incontro di Campionato Serie A2 Girone 1 Anno boccistico 2024 ottava giornata di andata tra le Società S. Angelo Città di Acri /Catanzarese A&D Arredamenti;

Che la ricorrente lamentava che la prova dei campi svolta dalle due società fosse stata effettuata in condizioni ambientali diverse tra di loro.

Che in particolare lamentava che la propria prova si fosse svolta con l'impianto di riscaldamento disattivato, mentre la prova del campo effettuata dalla A.S.D Città di Acri si fosse svolta con l'impianto di riscaldamento avviato;

Che la ricorrente lamentava che la prova campi effettuata dai propri atleti veniva completamente vanificata stante il radicale cambiamento della scorrevolezza delle piste.

Che di conseguenza l'incontro era stato perso dalla Società Catanzarese perché i campi erano impraticabili per via dell'eccessiva scorrevolezza ritenuta assolutamente irregolare.

Che di conseguenza chiedeva la ripetizione dell'incontro con l'impianto di riscaldamento tenuto nella stessa condizione per espletamento delle prove da parte di entrambe le squadre.

Che questo ufficio fissava l'udienza del 27 Marzo 2024 per la decisione concedendo alla Società Acri di poter inviare memorie difensive in merito alla questione entro il termine perentorio di due giorni precedenti la suddetta data.

Che la Società ASD Città di Acri inviava memoria difensiva contestando il ricorso presentato chiedendone il rigetto.

Il Giudice, esaminati tutti gli atti del giudizio

Considerato

Che le norme vigenti prevedono che la società ospitante conceda alla società ospitata la disponibilità di provare le corsie di gioco prima della gara.

Che nulla è previsto sulle condizioni ambientali che debbono essere presenti nell'impianto al momento di dette prove.

Che è incontestato che la società Catanzarese ha avuto la disponibilità delle piste per effettuare le prove di riscaldamento.

Decide

Di rigettare il ricorso presentato dalla Società Catanzarese perché nessuna infrazione delle norme vigenti è stata commessa dalla società ASD Città di Acri.

E pertanto conferma il risultato della gara ottenuto sul campo.

Roma, 27 Marzo 2024


Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv.to Franco Pascucci